

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 24 APRILE 1952

(124<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

### I N D I C E

#### Disegni di legge :

(Approvazione)

« Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni » (N. 1818-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

LODATO, *relatore* . . . . . Pag. 1309

« Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1951 » (N. 2210) (Approvato dalla Camera dei deputati) . . . . . 1310

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Braccesi, Cosattini, Giacometti, Lanzetta, Lodato, Mott, Nobili, Ottani, Paratore, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Salvagiani, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana e Varaldo.

VALMARANA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni » (N. 1818-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico alla Commissione che la Camera dei deputati ha approvato i dodici articoli del disegno di legge apportandovi, come unica modificazione, la soppressione del secondo comma dell'articolo 7. Dichiaro aperta la discussione su tale modificazione. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lodato.

LODATO, *relatore*. Il secondo comma dell'articolo 7 di cui la Camera dei deputati ha approvato la soppressione, a riconoscimento degli stessi compilatori dello schema di legge, era stato inserito a seguito di una confusione che era stata fatta tra la posizione della vedova — che ha sempre diritto, in base alla legge fondamentale sulle pensioni del 21 novembre 1923, n. 2480, la quale si richiama, a sua volta, al regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, al 50 per cento della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'impiegato — e la posizione degli orfani soli per i quali invece detta pensione è liquidata, a norma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, da un minimo di un terzo della pensione che sarebbe spettata all'impiegato per un numero di figli non superiore a due, fino al 60 per cento per un numero di figli uguale o superiore a cinque.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

124ª RIUNIONE (24 aprile 1952)

Si tratta quindi di un errore materiale che la Camera ha provveduto a correggere. Propongo, pertanto, di approvare la soppressione del capoverso dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la soppressione del capoverso dell'articolo 7, di cui do lettura:

« La liquidazione provvisoria non può mai essere inferiore alla metà della pensione già attribuita al pensionato deceduto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con la modificazione apportata dalla Camera dei deputati e testè approvata dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Approvazione del disegno di legge: « Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrisondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1951 » (Numero 2210) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza

da corrisondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1951 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

L'importo della indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1951 e per l'anno 1951, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

Se nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,45.